



COMUNE DI TELGATE

(PROVINCIA DI BERGAMO)

24060- P.ZZA VITTORIO VENETO , 42 – tel. 035830121 – Fax 0354421101

Codice Fiscale-Partita Iva 00240940163

Deliberazione di Consiglio Comunale Numero 19 Del 31-07-2013

Codice Ente: 16212

COPIA

Oggetto: APPROVAZIONE I.M.U. - ALIQUOTE E DETRAZIONI - ANNO 2013.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilatredici addì trentuno del mese di luglio, alle ore 20:00 in TELGATE ed nella Sala Civica, a seguito di convocazione, è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

BINELLE DIEGO	P	MONTI GUIDO	A
BERTOLI ROBERTA	P	MARCHETTI GIORGIO	P
GREGORI BARTOLOMEO BENIAMINO	P	CIVIDINI GIOVANNI	P
BERTOLI CRISTIAN	P	BRACCHI GIAN LUIGI	P
RIGAMONTI ROMINA	A	AUSTONI CARLO	P
SALA FABRIZIO	P	BELOMETTI MASSIMO	P
AUSTONI DANIEL	P	RHO BRUNA	P
GOZZINI MICHELE	P	MOLINARI MARIA ROSA	A
AMIGONI EUGENIO	P		

ne risultano presenti n. 14 e assenti n. 3.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE ORLANDO ROSSELLA.

Il Presidente Signor BINELLE AVV. DIEGO nella sua qualità di SINDACO, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

Il Consiglio Comunale, come sopra riunito, ha adottato il provvedimento entro riportato.

Il/La sottoscritto/a ROSSELLA ORLANDO, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000, in qualità di Responsabile del Servizio, esprime parere tecnico Favorevole sulla seguente proposta di deliberazione.

Il Responsabile del Servizio
F.to ROSSELLA ORLANDO

Il/La sottoscritto/a ROSSELLA ORLANDO, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000, in qualità di Responsabile del Servizio, esprime parere contabile Favorevole sulla seguente proposta di deliberazione.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to ROSSELLA ORLANDO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il D.Lgs. 23 del 14 marzo 2011, pubblicato sulla G.U. n. 67 del 23 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di Federalismo Municipale", ha previsto, all'articolo 7, che: "1. In attuazione della citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, per il finanziamento dei comuni, in sostituzione dei tributi indicati rispettivamente negli articoli 8, comma 1, e 11, comma 1, a decorrere dall'anno 2014 sono introdotte nell'ordinamento fiscale le seguenti due nuove forme di imposizione municipale:

- a) una imposta municipale propria;
- b) una imposta municipale secondaria";

Visto il D.L. 201 del 6 dicembre 2011, pubblicato sulla G.U. n. 284 del 6 dicembre 2011, convertito in legge con modificazioni dalla legge 214 del 22 dicembre 2011, che all'articolo 13 ha disposto l'anticipazione, in via sperimentale, dell'introduzione dell'Imposta municipale propria a decorrere dal 1° gennaio 2012;

Dato atto che:

- 1) il periodo di applicazione sperimentale dell'IMU propria riguarda gli anni 2012, 2013 e 2014 e, in particolare, che l'IMU sperimentale dovrà essere applicata sulla base delle disposizioni dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 ed altresì degli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011 "in quanto compatibili";
- 2) l'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";

Evidenziato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Considerato che con effetto dall'anno 2013 e per l'anno 2014, il gettito dell'imposta municipale propria è destinato interamente ai Comuni ad eccezione di quella derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; a tal fine sono state modificate le seguenti norme:

- l'art. 1, comma 380 lettera a) della legge n.228 del 20/12/2012 il quale prevede che al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014 e' soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- l'art. 1 lettera f) del comma 380 della legge n. 228/2012 secondo il quale è riservato allo Stato

il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;

- lettera g) "i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D";

Richiamato, integralmente, il testo dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 citato;

Visti in particolare:

- il comma 6, ai sensi del quale l'aliquota base è pari a 0,76% ed i Comuni devono determinare il valore dell'aliquota stessa, con possibilità di aumentarla o diminuirla fino a 0,3 punti percentuali, mediante delibera consiliare adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 446/1997, ossia nell'esercizio della potestà regolamentare generale, nel rispetto dei vincoli che tale disposizione impone "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.";

- il comma 7, ai sensi del quale l'aliquota base è pari allo 0,4% per l'abitazione principale e la relativa pertinenza, con possibilità per i Comuni di modificare, in aumento o diminuzione, la suddetta aliquota fino a 0,2 punti percentuali;

- il comma 8 che stabilisce la riduzione allo 0,2 per cento dell'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3-bis del decreto legge 557/1993, con possibilità per i Comuni di stabilire un'ulteriore riduzione della suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento;

- il comma 9 che assegna ai comuni la facoltà di ridurre l'aliquota base fino allo 0,4 per cento nei seguenti tre casi: 1) immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del TUIR (i quali coincidono con gli immobili delle imprese commerciali e con gli immobili che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni); 2) gli immobili posseduti da soggetti passivi IRES; 3) gli immobili locati;

- il comma 9/bis che riconosce al comune la possibilità di ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fino a quando permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque, per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;

- il comma 10, ai sensi del quale i Comuni possono deliberare l'incremento della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio e con la condizione che nel caso in cui abbia determinato l'aumento della detrazione per l'abitazione principale (in forma generalizzata) non sia possibile stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione, intendendosi questa disposizione nel senso che non è possibile stabilire per le unità immobiliari a disposizione un'aliquota di livello superiore all'aliquota ordinaria;

- il medesimo comma 10 nella parte in cui stabilisce che la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo spetta una detrazione pari a 200 euro ed altresì nella parte in cui prevede che per gli anni 2012 e 2013 si applichi inoltre una maggiorazione della detrazione pari a 50 euro annui per ciascun figlio convivente di età non superiore a ventisei anni, con un massimo di maggiorazione pari a 400 euro;

- il citato comma 10 nella parte in cui stabilisce il riconoscimento della detrazione dei 200 euro (ma

non dell'aliquota) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari (art. 8 comma 4 del decreto legislativo 504/92):

- nuovamente, il comma 10, stabilisce altresì che la detrazione e l'aliquota per abitazione principale sia riconosciuta anche nel caso in cui l'unità immobiliare sia posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

- con riferimento alla disposizione relativa all'ex coniuge, in difetto rispetto al comma 10, si prende atto della disposizione dell'art. 4, comma 12/quinquies, D.L. 16/2012, il quale riconosce le agevolazioni inerenti l'abitazione principale e le relative pertinenze al coniuge assegnatario della ex casa coniugale, in quanto titolare del diritto di abitazione, il quale deve assolvere ai relativi obblighi tributari;

Visti:

a) il comma 17 del citato articolo 13 del D.L. 201/2011, ai sensi del quale in conseguenza dell'entrata in vigore dell'IMU propria nel periodo sperimentale il fondo sperimentale di riequilibrio previsto dall'articolo 2 del D.Lgs. 23/2011 è ridotto in misura pari alle differenze del gettito stimato ad aliquota di base derivante dalle disposizione del medesimo articolo 13;

b) l'articolo 28 del medesimo decreto legge 201/2011, il quale stabilisce disposizioni in ordine al concorso alla manovra correttiva degli enti territoriali, prevedendo l'ulteriore riduzione del fondo di riequilibrio in misura pari, per gli anni 2012 e successivi, a 1,450 miliardi, su scala nazionale;

Rilevato come, più in generale, l'IMU propria venga ad assumere il rilievo di principale entrata propria del bilancio comunale, espressione della potestà impositiva e dell'autonomia finanziaria dell'Ente, nonché di principale entrata utile a finanziare i tagli alle risorse trasferite sopra indicati;

Constato che l'articolo 13, così come la Circolare Min. Economia n. 3/DF del 18/05/2012, richiama e fa salvo il ricorso all'esercizio della potestà regolamentare generale, sia in termini di variazione delle aliquote e di graduazione delle fattispecie, pur nella previsione di alcuni limiti (soglie di intervento), oltre che nella previsione di specifiche ed autonome tipologie di situazioni meritevoli di trattamento differenziato (agevolazioni specifiche e casi sociali meritevoli);

Considerato che in base alle elaborazioni prodotte dal Servizio Entrate, generate a partire dai dati relativi all'IMU dell'anno 2012, si ritiene di poter conseguire un risultato economico adeguato alle esigenze di bilancio per l'anno 2013, mediante l'applicazione della combinazione di aliquote di imposta e detrazioni e/o agevolazioni secondo lo schema di seguito si rappresenta:

a) aliquota base (ordinaria): Aliquota base incrementata di p.ti 0,15% pari a 0,91%.

Questa aliquota trova applicazione in tutti i casi e fattispecie non riconducibili ai casi di aliquota agevolata elencati alle lettere seguenti, che devono pertanto intendersi tassativi e non suscettibili di estensione;

b) aliquota per l'abitazione principale e relativa pertinenza: Aliquota ridotta 0,40%.

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e, contemporaneamente, risiede anagraficamente. L'aliquota è riservata, perciò, nell'applicazione alla sola U.I.U. distintamente accatastata come autonomo subalterno catastale, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, nonché alla pertinenza della stessa secondo i criteri indicati al comma 2 art. 13 D.L. 201/2011;

c) detrazione per l'abitazione principale misura di legge (200 euro)

d) detrazione per ciascun figlio convivente di età non superiore a 26 anni pari a € 50,00 per un massimo di maggiorazione di € 400,00

Atteso che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n.

241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili;

Considerata la sospensione del versamento della prima rata dell'IMU per l'anno 2013, così come disposta dagli articoli 1 comma 1 e 2 comma 1 del D.L. 21 maggio 2013 n. 54, convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 2013 n. 85;

Visto il comma 12 ter dell'art. 13 del D.L. 201/2011, il quale recita: *“I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23”*;

Richiamato l'articolo 13, comma 6, D.L. 201/2011, che attribuisce al Consiglio comunale il potere di modificare l'aliquota di base mediante deliberazione da adottare ai sensi del disposto dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997;

Visto il disposto dell'articolo 1 comma 169 della legge 296 del 27 dicembre 2006, ai sensi del quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

Ritenuto, pertanto, di voler ricorrere all'esercizio della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 59 del decreto legislativo 446/1997, come espressamente previsto dall'articolo 13 comma 13 del D.L. 201/2011, convertito con L. 214/2011, per la modulazione di aliquote e detrazioni e nel contempo per dettare le prime necessarie disposizioni a carattere regolamentare, funzionali ad una migliore e più chiara applicazione del dettato normativo;

Visto, altresì, che con legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 è stato differito al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2013, precedentemente fissato al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228. Tale modifica è stata prevista dal comma 4-quater dell'articolo 10 del decreto legge n. 35 del 2013 ed, in particolare, al capoverso n. 1) della lettera b di tale comma;

Tenuto conto del Regolamento dell'Imposta Municipale Propria IMU, approvato con delibera di consiglio comunale n. 27 del 10/10/2012 e, in particolare i seguenti articoli:

- Art. 6 – Equiparazione all'abitazione principale;
- Art. 8 – Agevolazioni: Fabbricati inagibili, inabitabili e fabbricati di interesse storico e artistico;
- Art. 10 – Esenzioni.

Richiamato il Provvedimento del 12/04/2012, protocollo n. 2012/53909, dell'Agenzia delle entrate, con il quale sono state approvate le *“Modalità di versamento dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del decreto legge 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;*

Vista la lettera b) dell'articolo 10 comma 4 del D.L. 8 aprile 2013 n. 35, relativa alla tempistica ed efficacia dei termini di pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni tariffarie IMU;

Visto l'art. 13 comma 13 bis del D.L. 201/2011 il quale prevede che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n.360;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;

Con voti 10 favorevoli, 2 contrari (Belometti e Rho) e 2 astenuti (Austoni C. e Bracchi)

DELIBERA

1) di assumere con la presente deliberazione, adottata nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e in aderenza alle prescrizioni dell'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, le determinazioni necessarie all'applicazione nell'anno 2013 dell'IMU propria sperimentale disciplinata dall'articolo 13 del citato D.L. 201/2011 nonché, per le parti con tale articolo compatibili, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 (federalismo municipale);

2) di stabilire pertanto che per l'anno di imposta 2013 troveranno applicazione le seguenti misure di aliquote e detrazioni:

a) aliquota base (ordinaria): Aliquota base incrementata di p.ti 0,15% pari a 0,91%

Questa aliquota trova applicazione in tutti i casi e fattispecie non riconducibili ai casi di aliquota agevolata elencati alle lettere seguenti, che devono pertanto intendersi tassativi e non suscettibili di estensione;

b) aliquota per l'abitazione principale e relativa pertinenza: Aliquota ridotta 0,40%

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e, contemporaneamente, risiede anagraficamente. L'aliquota è riservata, perciò, nell'applicazione alla sola U.I.U. distintamente accatastata come autonomo subalterno catastale, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, nonché alla pertinenza della stessa secondo i criteri indicati al comma 2 art. 13 D.L. 201/2011;

c) detrazione per l'abitazione principale misura di legge (200 euro)

d) detrazione per ciascun figlio convivente di età non superiore a 26 anni pari a € 50,00 per un massimo di maggiorazione di € 400,00

3) di dare atto che, la presente deliberazione sarà inviata per via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 così come modificato dalla lettera b) comma 4 dell'articolo 10 del D.L. 8 aprile 2013 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2013 n. 64 e pubblicata sul sito informatico di cui all'art. 1 comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti 10 favorevoli, 2 contrari (Belometti e Rho) e 2 astenuti (Austoni C. e Bracchi)

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IMPOSTA COMUNALE PROPRIA (I.M.U.) – ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2013

a) aliquota base (ordinaria): Aliquota base incrementata di p.ti 0,15% pari a 0,91%

Questa aliquota trova applicazione in tutti i casi e fattispecie non riconducibili ai casi di aliquota agevolata elencati alle lettere seguenti, che devono pertanto intendersi tassativi e non suscettibili di estensione;

b) aliquota per l'abitazione principale e relativa pertinenza: Aliquota ridotta 0,40%

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e, contemporaneamente, risiede anagraficamente. L'aliquota è riservata, perciò, nell'applicazione alla sola U.I.U. distintamente accatastata come autonomo subalterno catastale, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, nonché alla pertinenza della stessa secondo i criteri indicati al comma 2 art. 13 d.l. 201/2011 e s.m.i.;

c) detrazione per l'abitazione principale misura di legge (200 €)

d) detrazione per ciascun figlio convivente di età non superiore a 26 anni pari a € 50,00 per un massimo di maggiorazione di € 400,00

Delibera di C.C. n. 19 Del 31-07-2013

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to BINELLE AVV. DIEGO

II SEGRETARIO COMUNALE
F.to ORLANDO ROSSELLA

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE certifica che il presente verbale è stato affisso all'albo Pretorio di questo Comune il giorno 04-09-2013 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 04-09-2013 al 19-09-2013.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art.134 decreto legislativo Nr. 267/2000)

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3 comma dell'art. art.134 decreto legislativo Nr. 267/2000.

II SEGRETARIO COMUNALE
F.to ORLANDO ROSSELLA

li 14-09-2013

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Li, 04-09-2013


Il Funzionario Incaricato
Totis Francesco